

Codice A1421A

D.D. 22 febbraio 2021, n. 247

**Fondazione Opera Pia Don Bernardino Ragni, con sede nel Comune di Cameri (NO).
Approvazione nuovo Statuto.**



ATTO DD 247/A1400A/2021

DEL 22/02/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: Fondazione Opera Pia Don Bernardino Ragni, con sede nel Comune di Cameri (NO).
Approvazione nuovo Statuto.

Il Presidente della fondazione “Opera Pia Don Bernardino Ragni”, con sede nel comune di Cameri (NO), in esecuzione dell’atto deliberativo sottoindicato, ha presentato istanza, ricevuta in data 27.01.2021 ed integrata in data 11/02/2021, per ottenere l’approvazione di un nuovo testo statutario e la conseguente iscrizione dello statuto medesimo nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo statuto, come si rileva dall’atto notarile a rogito Notaio Emanuele Caroselli in data 29.12.2020, Repertorio n. 49135, registrato a Novara il 31.12.2020 al n. 16206 serie 1T.

L’Ente aveva ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, e la contestuale approvazione di Statuto, con D.G.R. n° 40-25373 del 31.05.1993.

L’approvazione del nuovo statuto è stata determinata dalla volontà, tra l’altro, di meglio formulare gli scopi dell’ente, di indicare i beni costituenti il patrimonio, di modificare la composizione del consiglio di amministrazione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il nuovo testo statutario sia meritevole di accoglimento.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

IL VICEDIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli atti
- il D.P.R. n. 9 del 1972

- il D.P.R. n. 616 del 1977
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private
- il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017
- la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018
- la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018
- la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018
- la D.D. n. 179 del 12/03/2018
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008
- in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private

DETERMINA

di approvare e di autorizzare ad iscrivere nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, il nuovo statuto della fondazione “Opera Pia Don Bernardino Ragni”, con sede nel comune di Cameri (NO), composto di 16 articoli, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante.

Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello statuto e dell’art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL VICEDIRETTORE
Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

Capo I

Origine, scopo, patrimonio

Art. 1

Origine

L'Opera Pia Don Bernardino Ragni, già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae la sua origine dal testamento del Sacerdote dott. Francesco Bernardino Ragni del 29 maggio 1835 e da codicillo del 5 aprile 1839, fu eretta in Ente Morale per effetto della legge 3 agosto 1862.

L'Opera Pia ha sede in Cameri, via Padre Reginaldo Giuliani n. 5 presso la Casa Parrocchiale.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 40 - 25373 del 31/05/1993 l'Opera Pia è stata iscritta al n. 397 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto dal Tribunale di Novara e di fatto riconosciuta quale persona giuridica privata.

A seguito dell'entrata in vigore del DPR n. 361 del 10.02.2000 e sua esecuzione, in data 03.08.2005 l'Opera Pia è stata iscritta al n. 638 del Registro Regionale centralizzato delle persone giuridiche, a seguito della DGR n. 39-2648 del 02.04.2001; viene confermata la denominazione "Opera Pia Don Bernardino Ragni di Cameri" (organizzazione non lucrativa di diritto privato).

Art. 2

Scopo

L'Opera Pia non ha fini di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, opera nell'ambito del Comune di Cameri.

Fermi restando gli scopi e gli intenti testamentari, in coerenza con le volontà dei fondatori e le finalità originarie contenute nelle tavole di fondazione, si prefigge di:

- a) Sussidiare e mantenere agli studi ecclesiastici i seminaristi residenti nel Comune di Cameri o seminaristi che svolgono il loro percorso formativo presso la Parrocchia di Cameri;
- b) Sussidiare agli studi ecclesiastici o in occasione delle loro nozze gli eredi e discendenti, individuati o individuabili, in linea retta della famiglia del testatore;
- c) Assistere con sussidi persone indigenti residenti nel Comune di Cameri in accertato stato di bisogno;
- d) Erogare contributi a favore di Enti locali che perseguano fini assistenziali a favore di persone indigenti, in linea con le condizioni di bilancio dell'Opera Pia.

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio costituito dai lasciti testamentari è composto da beni immobili e mobili, utili per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il funzionamento.

L'Opera Pia dispone del seguente patrimonio:

- a) Fondo di dotazione indisponibile:
 - Terreni siti in Cameri
 - Foglio 13 mappale 16 - bosco alto
 - Foglio 23 mappale 69 - seminativo
 - Foglio 23 mappale 145 - bosco ceduo

Foglio 28 mappale 206 - bosco ceduo
Foglio 33 mappale 65 - bosco misto
Foglio 35 mappale 80 - seminativo
Foglio 36 mappale 211 - seminativo
Foglio 36 mappale 294 - seminativo
Foglio 36 mappale 354 - seminativo
Foglio 36 mappale 355 - seminativo
Foglio 37 mappale 47 - seminativo
Foglio 37 mappale 61 - seminativo
Foglio 37 mappale 227 - seminativo
Foglio 47 mappale 301 -seminativo irriguo
Foglio 49 mappale 28 -seminativo
Foglio 50 mappale 999 - seminativo
Foglio 51 mappale 209 - seminativo
Foglio 52 mappale 112 - seminativo
Foglio 53 mappale 149 - bosco ceduo
Foglio 54 mappale 48 - seminativo
Foglio 56 mappale 117 -seminativo
Foglio 56 mappale 144 - seminativo
Foglio 56 mappale 225 - seminativo
Foglio 56 mappale 288 - seminativo
Foglio 56 mappale 2055 - seminativo

b) Patrimonio disponibile costituito:

beni mobili e/o immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statuari come emergenti da specifico inventario.

Il patrimonio può incrementarsi anche con sovvenzioni dello Stato e di enti pubblici o privati e con eventuali eccedenze di bilancio. L'Ente provvede ai propri scopi con le rendite del patrimonio e con ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio.

Fermo restando quanto disposto dalle inderogabili norme di legge vigenti in materia e dal presente statuto, l'alienazione del patrimonio indisponibile potrà avvenire per l'acquisizione di altri beni immobiliari o mobiliari patrimoniali più funzionali al raggiungimento delle finalità dell'Ente, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato all'attualità, e previa delibera consiliare assunta con la maggioranza assoluta, ovvero con la presenza di 3 membri su 5. È espressamente prevista la possibilità che la gestione del patrimonio sia attuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività dell'ente.

All'Ente è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente stesso, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Ente ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Capo II

Amministrazione dell'Ente

Art. 5

Organi dell'Ente

Gli organi dell'Ente sono:

- ✓ Il Consiglio di Amministrazione
- ✓ Il Presidente
- ✓ Il Vice Presidente
- ✓ Il Segretario

Art. 6

Composizione del Consiglio di Amministrazione

L'Opera Pia è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri (due di diritto e tre di nomina).

Sono membri di diritto il Parroco pro-tempore della Parrocchia San Michele Arcangelo di Cameri (o un suo delegato), che è anche Presidente, e il sacerdote decano della medesima Parrocchia, in qualità di Vice Presidente.

Il terzo, quarto e quinto membro vengono designati dal Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici. Qualora mancasse il sacerdote decano o lo stesso non accettasse la carica, spetterà al Consiglio Parrocchiale surrogare la carica con la designazione di un ulteriore Consigliere di nomina e spetta al Consiglio di Amministrazione eleggere il nuovo Vice Presidente, scegliendolo tra i Consiglieri di nomina.

I Consiglieri di nomina durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

I Consiglieri cessano dalla carica per:

❖ morte;

❖ dimissioni:

le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Presidente che deve includerle nell'Ordine del Giorno della prima seduta del Consiglio di Amministrazione. Le dimissioni hanno efficacia e divengono irrevocabili dalla presa d'atto del Consiglio.

❖ decadenza:

a) i membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive decadono dalla carica. Viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che ne ratifica l'esecuzione.

b) quando un Consigliere pone in essere comportamenti che provocano danni materiali e/o morali all'Ente.

Alla sostituzione dei singoli Consiglieri deceduti, dimissionari o decaduti, si provvede a norma del presente Statuto.

Al Presidente, al Vice Presidente e ai Consiglieri di nomina non competono emolumenti per le loro cariche, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno e in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione dei bilanci. Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso o via telefax e/o via e-mail da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

Art. 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) Nomina il Segretario e, se del caso, il Vice Presidente;
- b) Approva il bilancio consuntivo e previsionale;
- c) Definisce gli obiettivi, piani e i programmi;
- d) Delibera i regolamenti;
- e) Delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili;
- f) Delibera le modifiche dello statuto con maggioranza assoluta, ovvero con la presenza e il voto favorevole di almeno 3 membri su 5.
- g) Nomina comitati, commissioni tecniche, esperti collaboratori;
- h) Delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- i) In caso di estinzione o scioglimento dell'Opera Pia individua l'Ente del Terzo Settore beneficiario del patrimonio residuo.

Art. 9

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le deliberazioni del Consiglio, per essere valide, devono essere prese con l'intervento di almeno tre componenti e a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

Art. 10

Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale originale è custodito presso la sede dell'Ente stesso.

Art. 11

Attribuzioni del Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente.

Spetta al Presidente:

- a) Sovrintendere al funzionamento dell'Ente, anche in qualità di tesoriere con possibilità di delega;
- b) Nominare i Consiglieri;
- c) Convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- d) Valutare le proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e adottare i provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli a ratifica del Consiglio di Amministrazione;
- e) Firmare gli atti dell'Ente, in esecuzione delle delibere del Consiglio;
- f) Rappresentare l'Ente in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- g) Nominare i procuratori;

h) Firmare la corrispondenza.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o in mancanza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età.

Art. 12

Segretario e sue attribuzioni

Il Segretario è nominato o revocato dal Consiglio di Amministrazione.

- a) La funzione del Segretario può essere attribuita, senza retribuzione, ad uno dei Consiglieri di nomina.
- b) La funzione del Segretario può essere attribuita a figura terza e il suo incarico sarà di natura professionale; in questo caso la retribuzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Compete al Segretario:

- a) Organizzare le riunioni del Consiglio di Amministrazione, redigendone i verbali;
- b) Provvedere alla corrispondenza;
- c) Controfirmare gli atti ufficiali dell'Ente;
- d) Sovrintendere sulle attività amministrative;
- e) Gestire le scritture contabili e predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- f) Dar esecuzione alle disposizioni emanate dal Presidente.

Capo III

Norme generali d'amministrazione

Art. 13

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il rendiconto economico/patrimoniale, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Art. 14

Estinzione

In caso di estinzione o scioglimento, con delibera adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore che svolgano attività riconducibili a quelle previste dall'art. 2 del presente testo statuario, o in mancanza di quest'ultime alla Fondazione Italia Sociale.

Capo IV

Disposizioni Finali

Art. 15

Norma testamentale

A suffragio dell'Anima del Testatore e dei suoi famigliari ogni anno il Consiglio di Amministrazione provvederà a far celebrare sei SS. Messe, secondo la tariffa stabilita dalla Diocesi di Novara.

Art. 16

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si osservano le vigenti disposizioni legislative in materia.

FIRMATO:

DON MASSIMO MARTINOLI

EMANUELE CAROSELLI NOTAIO

Certifico io sottoscritto Dr. Emanuele Caroselli, notaio iscritto nel ruolo dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, con sede in Novara Vicolo Canonica n.26, che la presente copia su supporto informatico di documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 22,1 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD") in virtù della presente attestazione notarile sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale.

Tale copia è stata da me digitalmente firmata in data odierna attraverso la mia smart card notarile, certificato numero CNN7008060 rilasciata dal Consiglio nazionale del Notariato.

Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 CAD la presente esonera dalla produzione e dall'esibizione del documento cartaceo originale.

Novara, 31 Dicembre 2020